

## **Brunella Bruno**

# **Web e pluralismo dell'informazione politica tra criticità globali e tentativi di regolazione**

*Relazione presentata agli Stati Generali del Diritto di Internet, Luiss 16,17,18 dicembre 2022*

### *1. Rilevazione dei fenomeni: considerazioni introduttive*

Nella loro complessità, l'analisi dei fenomeni che incidono sull'informazione politica attraverso i nuovi media fornisce indicazioni essenziali sul metodo di approccio, consentendoci di tracciare alcune direttrici di tutela che diano garanzia ai diritti, nella consapevolezza che offrire delle conclusioni sulla regolazione dei variegati profili che vengono in rilievo sarebbe solo un esercizio di presunzione.

Le dinamiche emerse con i nuova media hanno portata generale ma determinano implicazioni dirompenti quando coinvolgono la persona come cittadino, essendo suscettibili di incidere su aspetti talmente cruciali per l'assetto democratico di un ordinamento da rendere difficilmente rassicurante un radicale disimpegno dello Stato con integrale affidamento su una regolazione rimessa ai privati ed alla loro autonomia.

Ed è un dato che anche la propaganda politica utilizza in modo massiccio i nuovi strumenti digitali . Non sono qui in discussione gli indubbi vantaggi che l'evoluzione digitale apporta anche ai meccanismi di partecipazione democratica, come reso evidente dalle previsioni introdotte con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riferite alla semplificazione del procedimento elettorale anche attraverso gli strumenti digitali, alla estensione della sperimentazione del voto elettronico, alla raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti per la presentazione dei referendum e delle proposte di progetti di legge di iniziativa popolare . Si tratta di innovazioni, peraltro, che ulteriormente avvalorano il carattere strategico delle reti di comunicazione elettronica. Si ricorderà, al riguardo, che in occasione del recente quesito referendario riferito al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. 309/1990), in appena una settimana, grazie alle firme digitali, è stato raggiunto il quorum di 500.000 firme richiesto dall'art. 75 Cost., segno evidente dell'impulso decisivo derivante dalle nuove tecnologie nella rivitalizzare di uno strumento di democrazia diretta fondamentale come il referendum, pur senza sottacere le preoccupazioni, evidenziate nel dibattito che ne è scaturito, di una proliferazione delle iniziative e del livello di consapevolezza delle relative adesioni.

Cadute le barriere di accesso in un contesto nel quale tutti siamo non solo fruitori ma anche produttori di informazioni, di fronte alla evoluzione determinata dagli strumenti digitali, del "diritto all'informazione" connesso alla libertà di espressione, come riconosciuto in numerose pronunce della Corte costituzionale, accanto alla dimensione "individuale", viene ad assumere particolare rilevanza quella "funzionale", in quanto strumentalmente orientato al buon funzionamento della vita democratica.

Il perché è reso evidente dalla constatazione che la democrazia confida nella libertà di autodeterminazione e nella razionalità che scaturisce dal confronto, neutralizzato o, comunque, fortemente depotenziato dalla polarizzazione determinata dall'informazione attraverso il web con propensione alla formazione di enclave non comunicanti, foriere di distorsioni cognitive per la scarsa permeabilità alla novità e l'alto livello di autoreferenzialità.

E questo spiega la ragione per la quale in relazione ai servizi di media la disciplina unionale e gli ordinamenti interni abbiano considerato in misura crescente la concorrenza sì quale bene giuridico primario ma in quanto strumentale e propedeutico a garanzia del pluralismo, tanto da attribuire rilievo alla dominanza in sé di una posizione.

La recente evoluzione tecnologica ha imposto un allargamento del campo di indagine, non più limitato ai mezzi tradizionali bensì esteso alle nuove piattaforme televisive e, in un contesto di informazione disintermediata, ai servizi di media audiovisivi ed anche ai social network.

Il tema non è inesplorato, potendoci giovare di preziosi approfondimenti di analisi ed anche di alcuni, sia pure ancora incompleti, interventi assunti a livello unionale ovvero in altri ordinamenti. Senza pretesa di esaustività, si evidenzia che sono state analizzate le peculiarità delle c.d. fonti algoritmiche ed individuate e distinte le varie tipologie di algoritmo, oltre la demarcazione fondamentale tra algoritmi "tradizionali", utilizzati anche come metodo matematico per applicare la legge ed agevolmente dominabili, e gli algoritmi – quali quelli che vengono in rilievo nella comunicazione a mezzo web – basati sull'intelligenza artificiale, caratterizzati da una intesa capacità persuasiva, suscettibili di produrre effetti significativi sull'autonomia cognitiva degli individui e sul loro diritto di formarsi proprie opinioni ed assumere decisioni realmente indipendenti. È entrato nel linguaggio diffuso il concetto di filter bubble nella quale l'utente viene ad essere avvolto, insidiosamente in quanto ignaro delle modalità di funzionamento degli algoritmi, capziosamente per dinamiche – si pensi alla biased assimilation – naturalmente insiste nei processi cognitivi e nell'assimilazione delle informazioni e con modalità pervasive, come evidenziato dal passaggio dal "Daylyme" (informazione giornaliera personalizzata e basata sulle proprie preferenze) al "MeNow" (continua e costante informazione passiva offerta all'utente dell'intelligenza artificiale sulla base del profilo personale disegnato dall'algoritmo).

Più grave è il fenomeno della vera e propria "disinformazione": la comunicazione destinata ad influenzare le percezioni. L'Università di Stanford ha definito «Cyber-Enabled Information Operations» (CyIO), l'uso di strumenti legittimi, come l'intelligenza artificiale e illegittimi, come il malware, per indebolire i principi alla base della coesione sociale; gli accademici sostengono che mentre la tradizionale guerra informatica «persegue i conflitti attraverso l'hacking dei computer», le operazioni di informazione «cyber abilitate» fanno lo stesso attraverso l'hacking delle menti e dei cuori delle persone.

Chi effettua disinformazione può farlo, dunque, anche tramite metodi c.d. "neri", usando hacker e "troll", così come possono venire impiegate forme di "trolling-as-a-service" (società o gruppi che fanno attività di "troll" a richiesta) per aggregare i dati sul pubblico e diffondere messaggi mirati e non autentici. Le tattiche utilizzate possono includere notizie false o quelli che vengono definiti "falsi amplificatori" e cioè reti di account falsi.

Fenomeni, dunque, complessi che si aggiungono ai rischi derivanti dal microtargeting politico che pure hanno da tempo fatto emergere le interconnessioni tra disciplina della privacy e tutela del pluralismo politico. Non è un caso che nel marzo del 2019 l'UE abbia integrato il regolamento relativo al finanziamento dei partiti e fondazioni politici europei stabilendo il divieto – presidiato da sanzioni – anche solo del tentativo di influenza dell'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha ricordato a partiti politici e candidati (dichiarazione 2/2019) che anche i dati personali resi manifestamente pubblici dagli interessati sui social non

possono essere utilizzati per attività di profilazione politica in assenza di un esplicito consenso, linea, questa, ripresa, sempre nel 2019, dall'allora Garante per la protezione dei dati personali. Profili, quelli descritti, che sono emersi in termini di questioni cruciali alle quali dare soluzione per la vita democratica con l'approssimarsi di eventi elettorali per poi reimmergersi nel mare degli studi e delle costruzioni teoriche con difficoltà ad una traduzione in iniziative complete ed efficaci .

## *2. Rafforzamento delle garanzie del contesto nel quale si svolge la comunicazione politica*

Gli sviluppi più recenti dell'evoluzione normativa consentono di riscontrare progressi nella direzione della sterilizzazione di alcuni dei rischi sopra evidenziati, attraverso regole funzionali ad assicurare un ambiente più garantito per la formazione anche del consenso politico, incidendo sul perimetro entro il quale questo consenso emerge e matura.

Il riferimento è, nello specifico, alle nuove previsioni introdotte con il d. lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021 con il quale non solo si è data attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio ma si è inteso anche riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) di cui al d. lgs. n. 177 del 2005 in ragione della evoluzione tecnologica e di mercato del settore, in linea con l'obiettivo unionale di creare e garantire il corretto funzionamento del mercato unico digitale per i servizi di media audiovisivi. Nell'ampliamento dell'ambito applicativo rispetto ai media predigitali è stato completamente rivisto lo stesso impianto definitivo con inclusione dei servizi di media audiovisivi digitali ed on demand. Il nuovo testo normativo reca anche previsioni (artt. 41 e 42) dedicate ai servizi di piattaforma per la condivisione di video stabilendo obblighi, presidiati dal regime sanzionatorio definito dall'art. 67, comma 9, a tutela dei beni specificamente indicati (tutela dei minori, lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etico, nonché contro la violazione della dignità umana, tutela dei consumatori), pur dovendosi sottolineare che non si è inciso sul regime delle responsabilità del fornitore dei servizi di piattaforma in argomento per quanto attiene ai contenuti delle informazioni, non sussistendo sussiste un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Inoltre sebbene si registri il passaggio dalla promozione di forme di autoregolazione a forme di coregolazione, restano gli interrogativi sull'adeguatezza dello strumento rispetto ai fini perseguiti ed in rapporto al livello dei rischi concretamente riscontrati nell'evoluzione della comunicazione. Nel nuovo quadro di disciplina in materia di servizi di media audiovisivi, ai fini in esame, è, però, la disposizione dell'art. 51 ad attirare l'attenzione, compendiandosi ed anche esaurendosi in tale norma il Titolo VI dedicato alla tutela del pluralismo.

La disposizione mira ad eliminare, nel sistema delle comunicazioni concepito ormai secondo una logica integrata, possibili minacce per il valore del pluralismo esterno, che costituisce valore in sé e cioè a prescindere dalla sussistenza di profili di eventuale rilevanza anche i fini del diritto antitrust. Si tratta di una disposizione di estremo interesse nella considerazione della stretta interrelazione che avvince il pluralismo esterno, quello interno e quello c.d. sostanziale, incentrato sulla par condicio tra le diverse forze politiche nell'accesso alla comunicazione .

Il legislatore ha colto l'occasione offerta dal recepimento della direttiva SMAV non solo per riformulare delle previsioni, quelle dell'art. 43 del TUSMAR che, comunque, avrebbero dovuto essere riviste alla luce della pronuncia della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 , ma per una riconsiderazione più complessiva della tutela del pluralismo nell'era digitale, come reso evidente dalla valutazione, ai fini delle quantificazioni dei ricavi rilevanti nell'applicazione della disposizione, anche delle risorse raccolte dai motori di ricerca e da piattaforme sociali e di condivisione.

Ne è scaturita una riconfigurazione logica della disciplina che da un sistema, quale quello precedente, basato su un rigido meccanismo ancorato su soglie percentuali predefinite di rilevazione

delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo e nel quale, dunque, l'Agcom esercitava un potere tendenzialmente vincolato, ad un sistema più duttile, declinato su indici rivelatori con conseguente connotazione in chiave tecnico-discrezionale del potere di accertamento e di sanzione dell'Autorità competente.

Recependo, inoltre, i rilievi espressi nel parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti normativi n. 1582 del 2021, è stato rimodulato l'impianto sanzionatorio, con superamento della comminatoria della sanzione giuridica nullità, generalizzata ed automatica, che figurava nella formulazione originaria, per le evidenti problematiche legate alla conformità al principio di proporzionalità ma anche per la riserva all'Autorità giudiziaria dell'accertamento e della declaratoria di nullità degli atti coinvolti nell'istruttoria.

E' evidente che il rafforzamento dei presidi riferiti a posizioni significative di potere in un sistema integrato delle comunicazioni consente anche al pluralismo politico un più efficace esplicarsi, pur non potendosi revocare in dubbio la necessità di un intervento normativo specifico riferito alla materia elettorale, secondo quanto si andrà successivamente ad esporre.

Restano, tuttavia, ancora insolute questioni più generali e nodali sulle quali è acceso il dibattito in vari contesti ordinamentali.

Primo fra tutti il problema della responsabilità delle piattaforme web sui contenuti in esse pubblicati e visualizzati.

E non è un caso che il dibattito su questi temi sia stato alimentato da vicende specifiche riferite a campagne referendarie ed a cruciali competizioni elettorali (si pensi agli scandali legati al referendum sulla Brexit del 2016 e più di recente alle vicende che hanno caratterizzato le presidenziali USA).

E' a tutti noto il contesto nel quale è maturata l'iniziativa avviata nel settembre 2020 dal Dipartimento di Giustizia statunitense di riforma della Section 230 del Communications Defency Act risalente al 1996 al fine di introdurre limiti alla generale immunità delle piattaforme; tale iniziativa nonostante sia trascorso oltre un anno non è ancora approdata a nulla ed anche nelle più recenti audizioni (marzo 2021) i CEO di Facebook, Google e Twitter, si sono opposti a qualsiasi cambiamento significativo dell'attuale sistema nel senso dell'operatività dell'immunità ove le piattaforme dimostrino di aver fatto ricorso a sistemi atti ad indentificare i contenuti illegali ed a rimuoverli.

La linea ancora seguita in quel contesto, dunque, è quella della massima libertà, rivelandosi interessante l'analisi svolta da Bloomberg nell'agosto scorso, che si lega alle dichiarazioni di Zuckemberg, nella quale viene evidenziato come i termini standard per gli utenti dei social media – quelli che normalmente tutti noi accettiamo automaticamente –, limitano in modo significativo la responsabilità della piattaforma, sicché, anche nell'eventualità in cui la revoca delle protezioni della Sezione 230 divenisse concreta, le piattaforme probabilmente riuscirebbero ancora ad andare indenni da responsabilità.

In Europa – a prescindere da talune iniziative assunte da alcuni Stati con i rischi propri, in alcuni casi, dell'asimmetria normativa – l'Unione ha elaborato una articolata strategia di azione.

A rilevare è in primo luogo il Digital Service Act e cioè il nuovo regolamento al quale viene affidata la disciplina organica dei servizi digitali che non è ancora stato approvato e che, allo stato e ferma la possibilità di modifiche nel procedimento in corso, pur presentando indubbi pregi – tra i quali il temperamento del principio del Paese di origine (concepito in un differente contesto e inidoneo a garantire una cornice di tutela in un sistema caratterizzato dalla presenza di piattaforme che offrono servizi digitali su scala globale) e l'introduzione di un sistema graduato di obblighi e correlate responsabilità gravanti sulle piattaforme – adotta un approccio cauto sullo snodo essenziale costituito dai contenuti.

La posizione consolidata della giurisprudenza della Corte di Giustizia risalente al 2010 e anche di

quella nazionale, in relazione alle previsioni del d. lgs. n. 79 del 2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE – relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico –, è nel senso di ritenere sussistente una responsabilità dell'hosting provider ove sussistano specifiche condizioni che postulano un qualche contegno attivo del prestatore di servizi. Non è sufficiente l'attività di semplice trasporto dei dati, potendosi configurare quando non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Questo impianto dovrebbe essere parzialmente rivisto con il Digital Service Act senza però che, anche con riferimento alle cd. Very large online platforms –(VLOPs, categoria che riunisce le piattaforme che vantano una base di utenti in tutta Europa pari ad almeno il 10% della popolazione continentale) nei confronti dei quali più stringenti sono gli obblighi previsti – si addivenga all'affermazione chiara di una responsabilità aggravata e, men che meno oggettiva, basata sul solo nesso causale.

Il Digital Market Act si pone all'interno di una stessa linea di azione per rafforzare la contendibilità e possibilità di accesso ai mercati digitali anche da parte di nuovi operatori; anche tale intervento normativo assume valenza complementare rispetto alle vigenti norme settoriali, valorizzando il ruolo dei c.d. gatekeepers attraverso gli obblighi e le responsabilità su essi gravati, pur con le difficoltà, univocamente evidenziate, ad individuare una definizione adeguata di tale categoria, non eccessivamente rigida da precludere valutazioni specifiche adeguate al dinamismo dei mercati e dei servizi.

A queste iniziative se ne aggiungono altre e, segnatamente:

- l'European Democracy Action Plan, che ha fissato priorità nel programma 2019-2024 per la promozione della partecipazione democratica e la tutela della integrità delle elezioni;
  - il Media Action Plan, concepito per sostenere la ripresa e la trasformazione del settore dei media e dell'audiovisivo tenuto anche conto della congiuntura determinata dalla situazione emergenziale;
  - il Media Freedom Act, previsto per il 2022 e che sarà specificamente incentrato sull'obiettivo di contrastare l'interferenza politica nei media attraverso anche, secondo quanto di recente trapelato, una revisione della direttiva SMAV ed il sostegno finanziario dei media indipendenti esistenti.
- I definitivi contenuti e soprattutto gli effetti di queste iniziative dovranno essere verificate nel tempo a venire ma certamente dimostrano una convinta volontà di intervento a garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti a livello unionale.

Come si è avuto modo di evidenziare, i rischi maggiori per un fisiologico esplicarsi della dialettica rappresentativa nella sua fase genetica (elezioni) promanano dalle fonti algoritmiche che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale rendendo ineludibile il problema delle garanzie di trasparenza nel funzionamento dell'algoritmo.

Si tratta di questione che non è, però, di agevole soluzione, sia per ragioni tecniche sia per il difficile contemperamento tra le esigenze di conoscenza e la tutela delle privative di operatori internazionali che costantemente investono ingenti risorse in ricerca e sviluppo.

Sotto il profilo tecnico in relazione a questa categoria di algoritmi è proprio la logica ad essere

difficilmente decifrabile. La black box è indecifrabile per natura in quanto frutto di diverse variabili che orientano e condizionano la capacità di autoapprendimento della macchina.

Inoltre, non sempre è possibile rinvenire una garanzia adeguata nel principio di non esclusività, giacché l'intervento umano di segno contrario non è praticabile in ogni caso e con la necessaria tempestività.

Tra le iniziative de iure condendo va, dunque, fatta menzione anche alla presentazione da parte della Commissione europea il 21 aprile 2021 della proposta di regolamento per la definizione di norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale, che assume ad oggetto proprio le delicate tematiche sopra prospettate (ambito questo con riferimento al quale lo scorso 26 novembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri italiano il Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024).

La proposta di regolamento in argomento si basa sulla classificazione dei prodotti che utilizzano completamente o parzialmente il software AI in base al rischio di impatto negativo su diritti fondamentali (quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, il diritto alla non discriminazione, la protezione dei dati ed, in particolare, la salute e la sicurezza), stabilendo, a seconda del gradiente di rischio, misure graduali per eliminare o mitigare l'impatto negativo sui diritti fondamentali, incluso il divieto per quei prodotti che sono completamente incompatibili con questi diritti.

### *3. Necessità di una revisione della normativa elettorale italiana*

In attesa che le iniziative europee vengano portate a compimento su due aspetti è utile soffermarsi. Il primo attiene alla disciplina in materia di par condicio.

Pur in assenza di specifica disciplina in tema di par condicio per le testate online, le stesse sono state agevolmente equiparate a quelle cartacee.

Anche con riferimento alle nuove piattaforme televisive la ridefinizione delle previsioni del TUSMAR legittimano l'Autorità ad intervenire in via regolamentare per adeguare l'ambito applicativo della l. n. 28 del 2000 quanto alla parità di accesso nella fase preelettorale a tutte le forze politiche, ferma restando la distinzione, durante il periodo ordinario, evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa, tra "comunicazione politica" ed "informazione politica", quest'ultima caratterizzata da una correlazione ai temi di attualità del cronaca e per la quale il criterio dell' "equilibrio delle presenze" deve essere apprezzato in senso qualitativo e non quantitativo, con analisi del tipo di programma, delle modalità di confezionamento dell'informazione, della condotta dei giornalisti, dell'apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista, del carattere veritiero e completo delle informazioni fornite.

Più complesso è, invece, il rispetto dei principi sottesi alla l. n. 28 del 2000 con riferimento alle piattaforme digitali.

La maggior parte degli interventi dell'Autorità di settore sono riferiti all'osservanza delle previsioni dell'art. 9 della suddetta legge che pone il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Sebbene la disposizione sia applicabile anche alle comunicazioni effettuate con strumenti digitali e nonostante il monitoraggio dell'Autorità sia oggettivamente intenso in specie attraverso i Corecom sorprendono:

- l'elevato numero di archiviazioni che, come emerge dalla lettura dei provvedimenti (liberamente reperibili sul sito istituzionale dell'Agcom), non scaturiscono da autentico ravvedimento operoso degli interessati bensì dall'attivazione del procedimento stesso e, quindi, in esito ad un intervento dell'Autorità, circostanza, questa, che di per sé rende evidente l'assenza di una adeguata efficacia

deterrente;

- l'inadeguatezza dell'impianto sanzionatorio: anche quando il procedimento non si conclude con l'archiviazione l'Autorità interviene ingiungendo la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della l. n. 28 del 2020 della comunicazione istituzionale realizzata con espresso riferimento all'ordine dell'Autorità. Ciò rende l'intervento dell'Autorità tardivo rispetto allo svolgimento delle consultazioni e sostanzialmente inutile ove solo si considerino, come evidenziato dalla stessa Autorità a conclusione (delibera n. 79/20/CONS) di una indagine conoscitiva su "Piattaforme digitali e sistema dell'informazione", il ciclo di vita delle notizie e l'incremento della quantità di offerta informativa in concomitanza del periodo che copre la campagna elettorale, lo svolgimento delle elezioni e la successiva formazione del nuovo organo politico.

Queste constatazioni dovrebbero suggerire un intervento da parte del legislatore sulla disciplina che viene in rilievo con specifica considerazione della incidenza delle piattaforme.

Sino ad ora l'Agcom si è fatta promotrice di impegni assunti su base volontaria dalle piattaforme digitali e ciò è avvenuto dapprima con l'adozione delle linee guida in occasione della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni dei rappresentanti del Parlamento italiano il 4 marzo 2018 e, poi, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del maggio 2019.

Iniziativa certamente meritoria per garantire la parità di accesso dei soggetti politici alle piattaforme digitali durante le campagne elettorali, nonostante la genericità delle previsioni, tanto più tenuto conto della obiettiva impossibilità di una trasposizione delle regole previste dalla l. n. 28 del 2000 alle piattaforme digitali.

Soprattutto, la concreta attuazione di tali impegni appare legata pressoché esclusivamente alla "buona volontà" delle piattaforme ed affidata ad una persuasione reputazionale; insomma, non siamo lontani dalla *Costituzione octroyée*, concessa da sovrano globale, in questo caso le piattaforme, al popolo locale italiano.

I tempi sono forse maturi perché sia il legislatore a riconsiderare tali aspetti, analogamente a quanto accaduto in altri Paesi europei.

Il riferimento è, in particolare, alla Francia che tradizionalmente riconnette centrale rilievo alla disciplina della comunicazione politica nel periodo elettorale, tanto che a differenza di altri Paesi (inclusa l'Italia), espressamente prevede la possibilità di annullamento delle elezioni in caso di violazione delle regole sulla comunicazione politica, come effettivamente accaduto da parte del Conseil d'État in un caso di pubblicità elettorale attraverso la prioritizzazione del sito su un motore di ricerca.

Con la legge n. 2018-1202, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, sono stati imposti specifici obblighi alle piattaforme online, prevedendosi la possibilità per qualunque interessato durante i tre mesi che precedono le elezioni e sino allo scrutinio di chiedere al giudice di far cessare, con una decisione da assumere entro 48 ore, la diffusione inesatta o ingannevole di notizie e accuse ovvero di un fatto avente natura tale da alterare la genuinità delle elezioni nel caso in cui tale diffusione avvenga attraverso un piattaforma online in modo deliberato o artificioso ovvero utilizzando sistemi di diffusione massivi o automatizzati.

La nuova legge, inoltre, attribuisce al Conseil supérieur de l'audiovisuel forti poteri in specie in concomitanza con le elezioni di maggior impatto per la Nazione (Presidente repubblica, parlamento, parlamentari europei), attribuendo rilievo anche alle ipotesi in cui dietro la comunicazione si celi l'influenza di uno Stato straniero.

L'esperienza francese dimostra che, ferme le valutazioni che competono al legislatore, una linea di intervento immediata è certamente possibile attraverso l'introduzione di strumenti giurisdizionali adeguati, necessariamente mirati e accelerati, idonei ad offrire le necessarie garanzie di tutela ai

soggetti coinvolti ed il rispetto di principi fondanti del nostro ordinamento.

#### *4. Incidenza della disciplina in materia di perimetro della sicurezza cibernetica e golden power*

Nel contesto globale sono emersi i rischi di un uso spregiudicato dei big data e degli strumenti di intelligenza artificiale con contorni inquietanti proprio con riferimento al possibile loro uso per influenzare il comportamento di voto in occasione di elezioni politiche o di consultazioni referendarie.

Non occorrono sforzi di immaginazione per ipotizzare che durante una importante consultazione elettorale (per esempio, l'elezione di un Presidente della Repubblica oppure, come accaduto, in occasione di un referendum) soggetti interessati organizzino un mirato attacco cibernetico. È evidente la portata dei rischi e l'impatto devastante che tali minacce possono avere sulle stesse basi degli stati democratici.

Dei nuovi rischi legati al contesto globale il legislatore nazionale si è dimostrato consapevole intervenendo non solo con l'introduzione del perimetro della sicurezza cibernetica (d.l. n. 105 del 2019) ma apportando anche significative innovazioni alla disciplina del c.d. golden power (d.l. n. 21 del 2012), al fine di includere i settori ad alta intensità tecnologica, con particolare riferimento alle infrastrutture critiche o sensibili, inclusa la sicurezza in rete e, in specie, la tecnologia 5G che rappresenta la piattaforma abilitante dell'internet delle cose.

Vero è che il pluralismo mentre è richiamato Regolamento (UE) 2019/452, sul controllo degli investimenti esteri non è espressamente menzionato nella normativa sulla protezione delle infrastrutture strategiche ma è evidente che i presidi assicurati da tale disciplina incidono in maniera decisiva sui rischi manipolativi e la parità di condizioni.

La descritta evoluzione fa emergere la già rilevata saldatura tra la dotazione infrastrutturale delle comunicazioni elettroniche e i contenuti della rete, in primis per quanto attiene ai profili di sicurezza, e questo ancor più tenuto conto di tutte le ingenti misure messe in campo per l'attuazione della transizione digitale nel cui alveo si colloca anche il ruolo affidato agli strumenti telematici nello svolgimento dei procedimenti elettorali e delle consultazioni referendarie.

Diventa cruciale, dunque, "un'azione pubblica mirata alla sicurezza cibernetica nell'ambito della quale si iscrive lo strumento del potere speciale, non a caso sistematicamente e funzionalmente coordinato, a livello normativo, con la disciplina sul perimetro nazionale della sicurezza cibernetica".

Con il d.P.C.M. 179 del 2020, è stata stilata una lunghissima lista di nuovi attivi strategici, potenzialmente oggetto di poteri speciali. Vi rientrano infrastrutture elettorali e finanziarie, tecnologie di avanguardia, settore della salute, alimentare; soprattutto, vi entra il fluido sviluppo dell'intelligenza artificiale.

La dialettica politica necessaria alla formazione del consenso libero in un sistema democratico deve, dunque, essere riguardata anche in tale prospettiva imposta dall'attuale assetto di disciplina nel quale si è inserita di recente l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che potrà costituire un riferimento prezioso per i profili di più stretta afferenza tecnica correlati alla sicurezza.

#### *5. Riflessioni conclusive*

Il dinamismo che si registra nell'evoluzione digitale con i prossimi sviluppi verso una realtà virtuale tridimensionale sono preconizzati dal metaverso, nel quale ciascuno potrà essere artefice o, meglio, penserà di essere artefice, di una realtà artefatta che renderà ancora più difficile decifrare quella vera.

Una evoluzione, questa, agevolata dallo stato della ricerca verso il computer quantistico che consentirà di spostare masse enormi di dati in tempi ancora più ristretti e che impone a tutti gli

operatori, specie a quelli del diritto, un cambiamento di approccio.

L'analisi giuridica tradizionalmente ha tempi di maturazione legati all'emersione dei fenomeni e delle relative implicazioni. Un metodo, questo, che non può più ritenersi adeguato per il non senso di regolare quello che oggi è già passato.

Agli operatori del diritto è richiesto qualcosa di più; un approccio interdisciplinare e di analisi congiunta con specialisti di altri settori ed una capacità di visione che solo attraverso una costante attività di ricerca può essere acquisita.

Negli anni Ottanta la corrente del cyberpunk anticipava il futuro descrivendo una umanità alienata in mondi distopici creati e controllati da multinazionali ed in pochi decenni riscontriamo una realtà che per certi aspetti evoca quelle immagini con la consapevolezza che non è possibile assumere atteggiamenti di chiusura all'innovazione in quanto inevitabile.

Anche nell'attuale fase di passaggio ad una nuova era la rete di tutele fornite dai giudici amministrativi ed ordinari sta assicurando sinergica copertura a garanzia dei principi fondanti del nostro ordinamento, facendo tesoro di una esperienza maturata nel gestire, spesso con un ruolo di supplenza non voluto ma necessitata, l'incertezza delle regole correlata alla complessità delle scelte politiche.

Scelte che per quanto esposto, non sono ulteriormente differibili.

Iniziative che spetta, dunque, al legislatore definire e che potrebbero fungere da detonatori anche per innescare una virtuosa sinergia tra economia della conoscenza ed economia dei servizi, senza lasciare le decisioni al mercato dei più forti, per la vitale importanza che il fenomeno riveste per la democrazia di una nazione.